Conto corrente con la Posta — **Anno 77° — Numero 125**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 1° giugno 1936 - Anno XIV** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1936-XIV, n. 929.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 930.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 931.
Applicazione dell'esercizio economico sulla ferrovia Arezzo-Sinalunga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1486, che approva la convenzione 22 novembre stesso anno con la quale fu concessa alla Società « Ausiliare » di Milano la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a scartamento normale Arezzo-Sinalunga;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1914, che autorizza la Società « Ausiliare » di Milano a cedere alla Società anonima per costruzioni ed esercizi di ferrovie e tramvie « La Ferroviaria Italiana » di Milano la costruzione e l'esercizio della detta ferrovia;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 205, che approva e rende esecutiva la convenzione 18 febbraio 1922 suppletiva a quella 22 novembre 1911, con la quale la ferrovia Arezzo-Sinalunga viene concessa alla Soceità anonima per costruzioni ed esercizi di ferrovie e tramvie « La Ferroviaria Italiana » di Milano;

Visto il R. decreto 9 giugno 1927-V, n. 1784, che approva la convenzione addizionale 1° giugno 1927-V, per la parziale modifica dei patti di concessione e per l'elettrificazione della ferrovia Arezzo-Sinalunga;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvate con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;

Vista la domanda presentata dalla Società « La Ferroviaria Italiana » per ottenere l'autorizzazione ad applicare sulla linea Arezzo-Sinalunga il regime economico completo di esercizio;

Tenuto conto che l'esercizio della detta ferrovia si svolge in gravi condizioni di deficitarietà e che, d'altronde, la ferrovia stessa è già in atto esercitata con le modalità tecniche previste per il regime economico dall'art. 142 del ricordato testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Considerato che la Società « La Ferroviaria Italiana » a compenso delle economie che potrà conseguire dall'applicazione del regime economico di esercizio è disposta ad offrire speciali facilitazioni di viaggio ai propri utenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Società anonima « La Ferroviaria Italiana » di Milano è autorizzata ad applicare sulla ferrovia Arezzo-Sinalunga il regime economico di esercizio, a norma degli articoli 141 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci a G. V. ed a ridurre nella misura del 3 per cento l'imposta erariale sui prodotti dei detti trasporti che verranno effettuati sulla ferrovia in questione.

L'applicazione dell'esercizio economico in base alle anzidette norme avrà decorrenza dal 1° marzo 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, *foglio* 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 932.
Norme per la dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle sopratasse d'esame a favore degli studenti universitari che si trovino alle armi per esigenze inerenti alla campagna in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli studenti contemplati dal R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, che intendano chiedere la dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle sopratasse d'esame, sono tenuti a presentare la domanda relativa non oltre il giorno 28 ottobre 1936-XIV.

Art. 2. — Alla domanda deve essere unito un attestato dell'autorità militare, da cui risulti che il richiedente si trovi alle armi per esigenze inerenti alla campagna in Africa Orientale, nonchè un attestato del podestà in cui la famiglia dello studente ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della famiglia medesima e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato del podestà dev'essere dello stesso modello prescritto, a norma delle vigenti disposizioni, per la richiesta di assegni alle Casse scolastiche universitarie; e in esso saranno aggiunte, a cura dello stesso podestà, tutte quelle maggiori notizie che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni economiche della famiglia del richiedente.

Art. 3. — L'ultimo giorno di ogni mese i rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori trasmetteranno, con apposito elenco, all'Intendente di finanza della provincia in cui l'Università o l'Istituto ha sede, le domande documentate degli studenti che nel mese stesso abbiano chiesto l'esonero, ai sensi degli articoli precedenti.

L'ultimo elenco sarà trasmesso non più tardi del 15 novembre 1936-XV.

Art. 4. — L'intendente di finanza, ove lo ritenga necessario, potrà domandare ulteriori informazioni alle autorità governative sulle condizioni economiche di ogni aspirante alla dispensa, e terrà altresì conto del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, nonchè tutti gli altri elementi che possono determinare il grado di agiatezza, o meno, della famiglia medesima.

Art. 5. — Istruite le domande, l'Intendente di finanza le restituirà al rettore o direttore, con il proprio parere, entro trenta giorni da quello in cui le ha ricevute, e i rettori e direttori mentre respingeranno le richieste degli aspiranti dei quali l'intendente non abbia riconosciuto la disagiata condizione economica, accoglieranno quelle per i quali sia stato accordato il nulla osta alla concessione.

Art. 6. — Ogni sei mesi, a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV, i rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori, invieranno al Ministero dell'educazione nazionale in duplice esemplare: l'elenco nominativo degli studenti che, ottenuta la dispensa dalle tasse e sopratasse ai sensi del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, abbiano nel semestre precedente sostenuti esami riferentisi all'anno accademico 1935-36-XIV.

In tale elenco dovrà essere indicata la facoltà cui essi sono iscritti e il relativo anno di corso, gli esami riferentisi al detto anno accademico da sostenere, quelli effettivamente sostenuti, e l'importo delle tasse e sopratasse da cui gli studenti sono stati esonerati.

Nell'elenco stesso non dovranno essere compresi gli studenti i quali avrebbero ugualmente diritto alla dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche, in base agli articoli 153, 154, 155 e 156 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Lo studente compreso in uno degli elenchi semestrali, per avere sostenuto esami riferentisi all'anno 1935-36-XIV, non dovrà essere

compreso negli elenchi successivi, anche se sosterrà, in seguito, altri esami riferentisi all'anno stesso.

Art. 7. — Il Ministro per l'educazione nazionale, raccolti ogni semestre gli elenchi, li invierà, con l'indicazione della somma complessiva da riborsare alle Università e agli Istituti, al Ministro per le finanze, il quale disporrà per l'iscrizione della somma stessa nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Avvenuta tale iscrizione, il Ministro per l'educazione nazionale provvederà ogni semestre a rimborsare a ciascuna Università o a ciascun Istituto superiore la somma indicata nell'elenco da ciascuno di essi trasmesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, *foglio* 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 933.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa mutua adriatica infortuni agricoli, in Ancona.

N. 933. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa mutua adriatica infortuni agricoli, con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1936-XIV.
Prezzi di requisizione della lana nazionale della tosa 1936.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER LA GUERRA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 comma 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317;

Viste le proposte della Commissione centrale requisizione lane;

Decreta:

Art. 1. — I prezzi di requisizione della lana nazionale della tosa 1936, per le varie qualità e specie, sono stabiliti come alla tabella annessa al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2. — I prezzi di cui sopra saranno aumentati di L. 0.50 al Kg., per la lana conferita dai produttori pel tramite degli ammassi collettivi.

Il presente decreto che verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV
Registro n. 10 *Min. agricoltura e foreste, foglio n.* 78. — BETTAZZI.

Tabella annessa al decreto Interministeriale
28 maggio 1936-XIV.

Requisizione lane d'Italia tosa 1936.
Classifiche, finezze, rese e prezzi di base.

CLASSIFICHE	Finezze (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Puglia 1 (= 100) base lat.	Prezzo base lavato a fondo per kg.	Resa indicativa		Prezzo corrispondente	
				In saltato a regola d'arte	In sudicio	In saltato	In sudicio
		%	L.	%	%	L.	L.
1. PIEMONTE.							
a) Tipo biellese (per lavorazione)	46's	67	26,80	—	50	—	13,40
b) Tipo savoiarda (per lavorazione)	40's	64	25,60	—	55	—	14,10
c) Tipo frabosa (materasso)	36-40's	40	16 —	—	52	—	8,30
2. LIGURIA.							
Tipo materasso	36-40's	36	14,40	78/80	—	11,25/11,50	—
3. LOMBARDIA.							
Tipo bergamasca (materasso fine utilizzabile per lavoro)	40-46's	64	25,60	—	52	—	13,30
4. TRE VENEZIE.							
a) Tipo vicentino fine e padovano	50-56's	67	26,80	—	52	—	13,95
b) Tipo comune	40-46's	64	25,60	—	54/56	—	13,80/14,35
c) Tipo da materasso (carsoline)	36-40's	40	16 —	—	54/56	—	8,65/8,95
5. EMILIA.							
a) Emilia 1 (Tipo Ferrara Ravenna con almeno 30/40 per cento di bigio e moretta e con pelo morto bistosa). Alcune partite del ravennate sono classificabili Toscana II con resa in sudicio 38/40, e prezzi come la detta classifica	50's	61	24,40	—	55	—	13,40
b) Emilia 2 (comune = da Bologna a Parma = c. s.).	46-50's	59	23,60	—	55	—	13 —
6. TOSCANA.							
a) Toscana 1 (vissana ordinaria, Orbetello, Maremma grossetana)	56-58's	80	32 —	64	—	20,50	—
b) Toscana 2 (Firenze, Poppi, S. Casciano, Arezzo, Val di Chiana con pelo morto)	56's	73	29,20	68/70	38/40	19,85/20,45	11,10/11,70
c) Toscana 3 (Alta Valle del Tevere, Senese, Mugello con molto pelo morto, in parte bistosa)	50's	66	26,40	72	—	19 —	—
d) Toscana 4 (Lucca, Livorno, Pisa, Massa Carrara, bistosa)	46-50's	59	23,60	—	55	—	13 —
7. MARCHE.							
a) Marche 1 (Zona a sud-ovest di Fabriano, Castel Raimondo, Camerino)	56-58's	70	28 —	68/70	—	19,05/19,60	—
b) Marche 2 (Zona a nord di Macerata e zona litoranea molto pelo morto, in parte bistosa)	50-56's	66	26,40	70/72	—	18,50/19 —	—

CLASSIFICHE	Finezze (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Puglia I (= 100) base laf.	Prezzo base lavato a fondo per kg.	Resa indicativa		Prezzo corrispondente	
				In saltato a regola d'arte	In sudicio	In saltato	In sudicio
		%	L.	%	%	L.	L.
8 UMBRIA.							
a) Umbria 1 (Tipo vissano corto, Norcia Trevi, ecc.).	58's	81	32,40	64	48	20,75	15,55
b) Umbria 2 (Terni, Spoleto e la migliore di Foligno)	56-58's	78	31,20	66	—	20,60	—
c) Umbria 3 (Foligno, Gualdo Tadino, Colle Fiorito, Acqua Sparta con pelo morto)	56's	70	28 —	70	—	19,60	—
9. LAZIO.							
a) Roma tipo Puglia . . .	60's fino	96	38,40	57/58	—	21,90/22,25	—
b) Roma 1 (la cosiddetta sopravissana)	58-60's	91	36,40	60	—	21,85	—
c) Roma 2 (vissana)	58's	86	34,40	60	—	20,65	—
d) Roma 3 (la cosiddetta provincia = Viterbese = Vetralla Ciociaria)	58's ord.	83	33,20	61/62	—	20,25/20,60	—
e) Roma 4 (Grotte di Castro, Acquapendente con pelo morto)	56's	75	30 —	64	—	19,20	—
10. ABRUZZO.							
a) Abruzzo 1 (Avezzano, Sulmona, Aquila in parte)	53-60's	85	34 —	63	—	21,40	—
b) Abruzzo 2 (Tagliacozzo, Carsoli, Oricola, Fucino)	58's fino	84	33,60	62/64	—	20,85/21,50	—
c) Abruzzo 3 (con pelo morto litorale Adriatico, Chieti, Vasto, in parte bistosa)	56's ord.	68	27,20	68/70	—	18,50/19,05	—
11. MOLISE.							
a) Molise 1 (in parte bistosa)	58's fino	77	30,80	64	—	19,70	—
b) Molise 2 (in parte bistosa)	56's ord.	73	29,20	68/70	—	19,85/20,45	—
12. CAMPANIA.							
a) Campania 1 (certe lane di Avellino, Benevento e Casertano)	58's fino	77	30,80	64	—	19,70	—
b) Campania 2 (Salerno, Cilento, in piccola parte bistosa)	56's ord.	73	29,20	68/70	—	19,85/20,45	—
13. PUGLIA.							
a) Puglia 1 (Capracotta, Pescasseroli, Castel del Monte). Alcune partite classiche corrispondenti a 64's fino od eccezionalmente a un 64-70's correntemente denominate Puglia primissima, potranno avere un prezzo superiore del 5 % base lavato a fondo, alla Puglia 1 (L. 42 anzichè 40)	60-64's	100	40 —	57/58	—	22,80/23,20	—
b) Puglia 2 (Tipo Troia, Candela, Serracapriola)	58-60's	96	38,40	60	—	23,05	—
c) Puglia 2/3 (Tipo S. Giovanni, S. Nicandro)	58's	89	35,60	63	—	22,45	—
d) Puglia 3 (Vico Garganico, Vieste, Monte S. Angelo)	56-58's	81	32,40	64	—	20,75	—
e) Puglia 4 (Carfagna) . . .	50's	64	25,60	—	45	—	11,50
f) Moscia Altamura (materasso)	40-46's	46	18,40	77/78	—	14,15/14,35	—
g) Moscia Leccese (materasso)	40-46's	44	17,60	—	48,50	—	8,45/8,80
14. LUCANIA.							
a) Lucania 1	58-60's	90	36 —	62/63	—	22,30/22,70	—
b) Lucania 1/2 (Potenza, Venosa, Melfi, Rocchetta S. Antonio)	58s' fino	87	34,80	64/65	—	22,25/22,60	—
c) Lucania 2 (Grassano, Pisticci, Bella, Muro, Gravina, Matera)	58's ord.	82	32,80	64/65	—	21/21,30	—
d) Lucania 3 (Lagonegro; irregolare bistosa)	50/56's	67	26,80	63	45/46	18,20	12,05/12,35
15. CALABRIA.							
a) Calabria 1 (Cotrone fine) .	60/64's	95	38 —	—	38/39	—	14,45/14,80
b) Calabria 2 (Rossano, Cassano Ionico, Cutro, Catanzaro, ecc.)	58's	78	31,20	—	42	—	13,10
c) Calabria 3 (Reggio Calabria, tipo materasso utilizzabile per lavorazione)	56's	67	26,80	—	40/42	—	10,70/11,25
16. SICILIA.							
a) Sicilia barbaresca . . .	46/50's	62	24,80	—	50/52	—	12,40/12,90
b) Sicilia ordinaria (materasso)	36/40's	40	16 —	—	50/52	—	8,8,30
17. SARDEGNA.							
Materasso	36/40's	40	16 —	—	55/56	—	8,80/8,95

NORME DI APPLICAZIONE.

Agnellina. — Tipo Puglia 1 (ovunque si trovi) — 20 % in meno della madricina.

Le altre categorie tipo Puglia — 25 % in meno della madricina, come di consuetudine.

Tipo Roma 1 (ovunque si trovi) — 25 % in meno della madricina.

Le altre categorie del Lazio — 33 % in meno della madricina, come di consuetudine.

Altri tipi. — 33 % in meno della madricina come di consuetudine.

Per la Sicilia agnellina e moretta alla pari fino alla tolleranza del 10 %, come di consuetudine.

Scarti. — Mezze lane, tosati (scorzi), metà della madricina.

Bistosa. — Nelle zone dove la lana è normalmente o parzialmente bistosa (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana 4, Marche 2, Abruzzo 3, Molise 1 e 2, Campania 2, Lucania 3) i prezzi tengono già conto dello stato di fatto, cioè della presenza di lana bistosa.

Nelle zone, invece, dove la lana è normalmente di 12 mesi, se si trova lana bistosa, questa verrà calcolata al 25 % meno, base lavato, computando la resa effettiva, che di regola è più alta.

Bistosa di 4 mesi. — Un terzo meno della madricina (base lavato).

Lane bigie e carbonate. — 33 % meno delle bianche.

Lane nere e morette. — 25 % meno delle bianche (esclusa l'Emilia dove il prezzo tiene già conto della forte percentuale di nero e bigio).

L'apprezzamento delle singole classifiche va riferito al tipo medio dell'annata per quanto riguarda il carattere generale della zona.

I rapporti di prezzo tra le varie classifiche sono stati calcolati tenendo conto, oltrechè della finezza, delle altre caratteristiche (lunghezza, colore, resistenza, morbidezza, percentuale di pelo morto e di bigio).

Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: Rossoni.
Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per la guerra*: Baistrocchi.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Lantini.

(1392)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 27 maggio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1936-XIV, concernente l'organizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica in Venezia.

(1283)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 50 posti in Convitti e Orfanotrofi e per n. 450 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1936-37 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 50 (di cui 30 in convitti e 20 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1936.

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1936-37 agli orfani dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 106 da L. 600 per le scuole elementari;
» 100 » » 1.000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;
» 12 » » 1.500 per il ginnasio superiore;
» 65 » » 2.000 per le scuole medie di secondo grado;
» 56 » » 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1936-37 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;
» 35 » » 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1935-36 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1936-XIV, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1936-XV.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista o al Partito stesso;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale sia stata eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'Autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1°, corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2°, elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3°, esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato del-

l'Autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda - nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto - i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione della università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, e verrà tenuto nell'anno accademico 1936-37.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: BONANNI.

(1387)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 10 posti di ispettore aggiunto corporativo di 3ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1935-XIII, registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 9, con il quale è stato bandito un concorso per 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la relazione finale in data 28 dicembre 1935-XIV, della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1935-XIII;

Riconosciuto tutto regolare;

Decreta:

Art. 1. — E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso bandito con decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, per 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo:

1. Romeo Ugo . . . . con punti 15 — su 20
2. Abate Giovanni, orfano di guerra . » » 14,950 » »
3. Milite Albino . . . . » » 14,916 » »
4. Palmerio Ugo . . . . » » 14,750 » »
5. Lensi Mario . . . . » » 14,429 » »
6. Lauratti Enzo . . . . » » 14,333 » »
7. Fravolini Delo . . . . » » 14,266 » »
8. Mazzi Bruno, orfano di guerra . . » » 14,250 » »
9. Porzio Giuseppe . . . . » » 14 — » »
10. Bacci Carlo . . . . » » 13,833 » »
11. Chiocchio Enea . . . . » » 13,750 » »
12. Martino Rolando. . . . . » » 13,332 » »
13. Tacchella Luigi . . . . » » 13,250 » »

Art. 2. — Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente, i signori:

1. Romeo Ugo
2. Abate Giovanni
3. Milite Albino
4. Palmerio Ugo
5. Lensi Mario
6. Lauratti Enzo
7. Fravolini Delo
8. Mazzi Bruno
9. Porzio Giuseppe
10. Bacci Carlo

e sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i signori:

1. Chiocchio Enea
2. Martino Rolando
3. Tacchella Luigi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo*
Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1379)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 20 posti di alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1935-XIII, registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 10, con il quale è stato bandito un concorso a 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la relazione finale in data 2 dicembre 1935-XIV, della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1935-XIII;

Riconosciuto tutto regolare;

Decreta:

Art. 1. — E' approvata la seguente graduatoria del concorso bandito con decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, per 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo:

1. Gastaldi Vincenzo, orfano di guerra, con punti 16.125 su 20
2. Ricci Alfredo . . . . » » 15.813 » »
3. Cecconi Aldo . . . . » » 15.500 » »
4. Barozzi Mario . . . . » » 15.188 » »
5. Montefusco Gennaro . . . . » » 15 — » »
6. Bordicchia Egidio . . . . » » 14.938 » »
7. Bottari Cesare . . . . » » 14.688 » »
8. Finocchi Arnaldo . . . . » » 14.625 » »
9. Guadagni Andrea . . . . » » 14.500 » »
10. Santini Guglielmo . . . . » » 14.438 » »
11. Zanetti Umberto . . . . » » 14.125 » »
12. Trionfi Angelo . . . . » » 14.063 » »
13. Borgo Francesco. . . . . » » 14 — » »
14. Frigiotti Giuseppe . . . . » » 13.875 » »
15. Riccio Domenico . . . . » » 13.688 » »
16. Tognocchi Emilio . . . . » » 13.625 » »

Art. 2. — I candidati suddetti sono dichiarati vincitori nell'ordine indicato del concorso bandito con decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, per 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo*
Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1380)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta nella provincia di Cremona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 maggio 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 20, 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1. Mozzini Giovanna, titoli 14.80/50, esami 46.20/50 = 61/100.
2. Garlappi Angela, titoli 9.35/50, esami 47/50 = 56.35/100.
3. Roncaglio Alessandrina, titoli 5.70/50, esami 50/50 = 55.70/100.
4. Cogrossi Teresa, titoli 15.75/50, esami 39/50 = 54.75/100.
5. Poltronieri Ida, titoli 13.50/50, esami 40.50/50 = 54/100.
6. Fontanesi Elsa, titoli 12.80/50, esami 41/50 = 53.80/100.
7. Ramponi Maria, titoli 7.75/50, esami 46/50 = 53.75/100.
8. Cassi Maria, titoli 11.10/50, esami 42/50 = 53.10/100.
9. Colombo Teresa, titoli 3.75/50, esami 48/50 = 51.75/100.
10. Frosio Elisabetta, titoli 3.50/50, esami 48/50 = 51.50/100.
11. Frittoli Bianca, titoli 4.70/50, esami 46/50 = 50.70/100.
12. Caifa Fernanda, titoli 5.20/50, esami 45/50 = 50.20/100.
13. Pedroli Angelina, titoli 9/50, esami 41/50 = 50/100.
14. Branchi Luigina, titoli 4.40/50, esami 45.50/50 = 49.90/100.
15. Guindani Savina, titoli 4/50, esami 44/50 = 48/100.
16. Araldi Ezzelina, titoli 8.12/50, esami 38.60/50 = 46.72/100.

17. Bozzetti Paola, titoli 6.60/50, esami 40/50 = 46.60/100.
18. Ampollini Maria, titoli 7.50/50, esami 38/50 = 45.50/100.
19. Pedrinazzi Angelina, titoli 8.20/50, esami 36/50 = 44.20/100.
20. Fontanesi Gentilia, titoli 9/50, esami 35/50 = 44/100.
21. Rosanni Rosa, titoli 3.75/50, esami 39.50/50 = 43.25/100.
22. Danzi Maria, titoli 7.10/50, esami 36/50 = 43.10/100.

Si dispone che la sopra trascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CARINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 maggio 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Rilevato che la concorrente Cassi Maria, pur essendo classificata all'ottavo posto nella graduatoria, non può ottenere la dichiarazione di vincitrice perchè l'unica sede indicata nella domanda è attribuita ad altra concorrente che la precede nella surriferita graduatoria;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 maggio 1935 nella provincia di Cremona le seguenti candidate, designate per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

1. Mozzini Giovanna, condotta di Capralba.
2. Garlappi Angela, condotta di Rivolta d'Adda 2ª.
3. Roncaglio Alessandrina, Consorzio di Montodine-Frazioni di Ripalta Arpina.
4. Congrossi Teresa, condotta di Bagnolo Cremasco.
5. Poltronieri Ida, Consorzio di Azzanello-Castelvisconti.
6. Fontanesi Elsa, condotta di Casteldidone.
7. Ramponi Maria, condotta di Voltido.
8. Colombo Teresa, condotta di Moscazzano.
9. Frosio Elisabetta, condotta di Ripalta Cremasca 1ª.
10. Frittoli Bianca, condotta di Torlino.

Cremona, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

(1332) *Il prefetto*: CARINI.

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 aprile 1935-XIII formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV, e successivamente modificata con i decreti 18 e 25 febbraio 1936-XIV;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito di candidati al concorso per i posti di medico condotto per la provincia di Campobasso bandito in data 28 maggio 1935:

1º Dott. Palladino Gennaro	con punti	10,24/50
2º » Testa Archimede	» »	8,80/50
3º » Alonzo Alberto	» »	8,64/50
4º » Mastrogiovanni Giovanni	» »	7,68/50
5º » Ricci Gaetano	» »	7,43/50
6º » Colaneri Silvio	» »	6,30/50
7º » Putaturo Corrado	» »	6,27/50
8º » Cardarelli Giuseppe	» »	5,93/50
9º » Spadanuda Pasquale	» »	5,40/50
10º » Miranda Cosimo	» »	4,92/50
11º » Martino Nicola	» »	4,90/50
12º » Cerquitella Eduardo	» »	4,84/50
13º » Fratamico Lucio	» »	4,63/50
14º » Sedati Giuseppe	» »	4,39/50
15º » Mancini Cesare	» »	4,36/50
16º » Ciamarra Mario	» »	4,33/50
17º » Di Lallo Carmine	» »	3,73/50
18º » Pizzuti Alfredo	» »	2,85/50
19º Dott. D'Eboli Gaetano	con punti	2,70/50
20º » Bontempo Giovanni	» »	2,27/50
21º » Moauro Filippo	» »	2,19/50
22º » Fiorillo Giovanni	» »	2,18/50
23º » De Masi Berengario	» »	2,09/50
24º » Petrone Costantino	» »	2,01/50
25º » Verdile Mario	» »	1,65/50
26º » Giorgetti Vito	» »	1,50/50
27º » Vallillo Raffaello	» »	1,24/50
28º » D'Amico Gennaro	» »	1,15/50
29º » Carano Rodolfo	» »	1,08/50
30º » Nonno Domenico	» »	0,96/50
31º » Petitti Salvatore	» »	0,958/50
32º » Santilli Ermanno	» »	0,85/50
33º » Salvia Salvatore	» »	0,78/50
34º » Donatelli Oreste	» »	0,72/50
35º » Perrotta Romeo	» »	0,61/50
36º » Gianico Oreste	» »	0,44/50
37º » Milanese Guido	» »	0,36/50
38º » Elia Andrea	» »	0,13/50
39º » Carile Matteo	» »	—
40º » Fanelli Gaetano	» »	—
41º » D'Elisiis Antonio	» »	—

Campobasso, addì 13 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MONTICELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto prefettizio pari data e numero del presente con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935;

Visti gli articoli 30 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso al posto di medico condotto vacante nel Comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1º Palladino dott. Gennaro — Riccia;
2º Testa dott. Archimede — Filignano;
3º Alonzo dott. Alberto — Cantalupo nel Sannio;
4º Mastrogiovanni Giovanni — Vinchiaturo;
5º Ricci dott. Gaetano — Larino;
6º Colaneri dott. Silvio — Pescolanciano;
7º Putaturo dott. Corrado — Carovilli;
8º Cardarelli dott. Giuseppe — Pescopennataro;
9º Spadanuda dott. Pasquale — Acquaviva Collecroce;
10º Miranda dott. Cosimo — Poggio Sannita;
11º Martino dott. Nicola — Campochiaro;
12º Cerquitella dott. Eduardo — Tavenna;
13º Fratamico dott. Lucio — Rotello;
14º Sedati dott. Giuseppe — Capracotta;
15º Mancini dott. Cesare — Castel del Giudice;
16º Ciamarra dott. Mario — Molise;
17º Di Lallo dott. Carmine — S. Angelo del Pesco;
18º D'Eboli Gaetano — Fontegreca.

Il concorrente Pizzuti dott. Alfredo graduato 18º non è dichiarato vincitore per le sedi richieste, in quanto già assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria.

Campobasso, addì 13 maggio 1936 - Anno XIV

(1333) *Il prefetto*: MONTICELLI.

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale dei concorsi a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per posti di levatrice condotta nella provincia di Catania;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1. Lazzarotto Olga, esami 50/50, titoli 17,62/50=67,62.
2. Boscarini Vittoria, esami 37/50, titoli 21,87/50=58,87.
3. Sciacca Giuseppa, esami 45/50, titoli 15/50 = 60.
4. Pecora Irene, esami 48/50, titoli 6,37/50 = 54,37.
5. Cenerella Beatrice, esami 46/50, titoli 3,75/50 = 49,75.
6. Scalia Angela, esami 39/50, titoli 8,12/50 = 47,12.
7. Raciti Rosa, esami 45/50, titoli 1,87/50 = 46,87
8. Vaccino Maria, esami 40/50, titoli 5,62/50 = 45,62.

9. Lanzafame Concetta, esami 35/50, titoli 7,50/50 = 42,50.
10. Ferrara Concetta, esami 35/50, titoli 6,87/50 = 41,87.
11. Raciti Concetta, esami 35/50, titoli 6,62/50 = 40,62.
12. Mancuso Agata, esami 35/50, titoli 5/50 = 40 —.
13. Fusto Stefanina, esami 36/50, titoli 1,25/50 = 37,25.
14. Moscato Francesca, esami 35/50, titoli 1,25/50 = 36,25.
15. Occhipinti Francesca, esami 35/50, titoli — = 35 —.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catania e per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 maggio 1936 - Anno XIV.

Il prefetto: BEER.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per posti di levatrici condotte nella provincia di Catania;

Considerato che la concorrente Boscarini Vittoria, 2ª in graduatoria, ha indicato nella domanda di concorrere per la sola condotta di Catania per la quale deve essere dichiarata vincitrice altra candidata che la precede in graduatoria;

Considerato che la concorrente Ferrara Concetta, 10ª in graduatoria, ha indicato nella domanda di concorrere per le condotte di Catania, S. Gregorio e Misterbianco per le quali devono essere dichiarate vincitrici altre candidate che la precedono in graduatoria;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso per posti di levatrice condotta nella provincia di Catania sono dichiarate vincitrici per i posti a fianco di ciascuna di essi indicati:

1. Lazzarotto Olga - Catania.
2. Sciacca Giuseppa - Misterbianco.
3. Pecora Irene - Caltagirone.
4. Cenerella Beatrice - Castel di Judica ex frazione Giardinelli di Ramacca.
5. Scalia Angela - S. Giovanni La Punta.
6. Raciti Rosa - S. Gregorio.
7. Faccino Maria - Castel di Judica frazione di Giumarra e Gambanera Franchetto.
8. Lanzafame Concetta - Castel di Judica frazione di Carrubba.
9. Raciti Concetta - Camporotondo.
10. Mancuso Agata - Calatabiano.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 maggio 1936 - Anno XIV.

(1382) *Il prefetto*: BEER.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a 9 posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a 9 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 9 posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935-XIII:

1. Mangani dott. Ettore	punti 16.97/50
2. Giacomelli dott. Dante	» 14.06/50
3. Macaluso dott. Salvatore	» 13.64/50
4. Banci Buonamici dott. Giorgio	» 13.54/50
5. Gestri dott. Romano	» 13.43/50
6. Bitossi dott. Fabbrizio	» 12.91/50
7. Tani dott. Giovanni	» 11.97/50
8. Corsi dott. Corso, decorato al valore militare	» 11.87/50
9. Biagiotti dott. Ennio	» 11.87/50
10. Micheloni dott. Marcello	» 11.66/50
11. Giannini dott. Donatello	» 11.25/50
12. Strazzulla dott. Alfredo, iscritto al P. N. F. dal 24-11-1920	» 11.14/50
13. Pratesi dott. Ruggiero	» 11.14/50
14. Ricci dott. Gaetano	» 11.04/50
15. Castagni dott. Aldo	» 10.93/50
16. Parrini dott. Mario	punti 10.72/50
17. Magni dott. Guido	» 10.31/50
18. Taddei dott. Osvaldo	» 10.20/50
19. Moriani dott. Fausto, ex-combattente	» 10/50
20. Milani dott. Remo	» 10/50
21. Falcini dott. Carlo	» 9.89/50
22. Franchi dott. Francesco	» 9.58/50
23. Lupi dott. Aldo	» 9.37/50
24. Ferrari dott. Giovanni, ex-combattente	» 9.16/50
25. Livi dott. Livio, iscritto al P. N. F. dal 7-4-1922	» 9.16/50
26. Parente dott. Michelangelo	» 9.16/50
27. Farenti dott. Cesare, iscritto al P. N. F. dal 20 dicembre 1920	» 8.33/50
28. Tommassini dott. Oberdan	» 8.33/50
29. Fabrizi De Biani dott. Alberto	» 8.22/50
30. Urso dott. Antonio	» 7.91/50
31. Batistini dott. Mario	» 7.70/50
32. Minucci Del Rosso dott. Luigi	» 7.50/50
33. Busoni dott. Luigi	» 7.39/50
34. Nardi dott. Alessandro	» 6.66/50
35. Passerini dott. Luigi, iscritto al P. N. F. dal 27-4-1921	» 6.25/50
36. Macchioni dott. Enzo	» 6.25/50
37. Guerrieri dott. Romualdo, iscritto al P.N.F. dal 1°-7-1921	» 5.41/50
38. Mazzei dott. Roberto, ufficiale in congedo, nato il 3 gennaio 1903	» 5.41/50
39. D'Alò dott. Giuseppe, ufficiale in congedo, nato il 18 marzo 1907	» 5.41/50
40. De Giuli dott. Giulio	» 4.37/50
41. Romeo dott. Edoardo, iscritto al P. N. F. dal 16 luglio 1920	» 4.16/50
42. Seracini dott. Danilo	» 4.16/50
43. Virgili dott. Nicola	» 2.91/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura di Firenze e nei comuni di Carmignano, Figline Valdarno, Firenzuola, Montemurlo, Montespertoli, Prato, Vaglia e Vinci.

Firenze, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MARZANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti a nove posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a 9 posti di medico condotto e destinati a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicata:

Mangani dott. Ettore - Prato - 6° Distretto - Condotta di Galciana.

Macaluso cav. dott. Salvatore - Prato - 7° Distretto - Condotta di Iolo.

Banci Buonamici dott. Giorgio - Carmignano - 3ª Condotta di Comeana.

Gestri dott. Romano - Montemurlo.

Bitossi dott. Fabrizio - Montespertoli - 3ª Condotta di S. Quirico in Collina.

Tani dott. Giovanni - Vaglia - Condotta di Pratolino.

Corsi dott. Corso - Vinci - Condotta di Vitolini.

Biagiotti dott. Ennio - Figline Valdarno - Condotta di Gaville.

Pratesi dott. Ruggero - Firenzuola - Condotta di Pietramala.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per 8 giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV.

(1381) *Il prefetto*: MARZANO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.